



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

M_INF-CSLP
Consiglio Superiore LL.PP.
CSLP_STC
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0004965-04/06/2010-USCITA
55.01.02

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 06.06.2001, n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

Visto l’art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove geotecniche su terreni e rocce;

Visti l’art. 4, comma 2, e l’art. 17 del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda pervenuta in data 21.11.2007 con la quale la società “CITIEMME S.r.l.” con sede in Torino, ha chiesto l’autorizzazione ad effettuare e certificare, con la propria organizzazione, indagini geognostiche e prove in sito.

Considerato che il Direttore tecnico responsabile possiede il titolo professionale richiesto;

Vista l’istruttoria effettuata con esito preliminare favorevole dal Servizio Tecnico Centrale;

Visto il DP n.7810 dell’1.12.2009 con il quale è stato nominato un Comitato speciale con il compito di provvedere con urgenza, nelle more dell’emanazione di apposite Circolari, all’esame e parere delle istanze di autorizzazione di cui trattasi;

Visto il parere reso dal Comitato speciale di cui sopra, nella seduta del 25.03.2009:

D E C R E T A

Art.1 E’ rilasciata alla società “CITIEMME S.r.l.”, Via Donati, 14 - 10121 Torino, l’autorizzazione a svolgere attività di esecuzione e certificazione per indagini geognostiche e prove in sito.

Art.2 Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 E’ confermato l’obbligo del controllo esterno di taratura delle principali apparecchiature di misura di forza e di pressione, da effettuarsi con frequenza almeno semestrale da uno dei laboratori ufficiali di cui all’art. 59, comma 1, del D.P.R. 380/01. E’ prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l’assoluto divieto di emettere certificati di indagini e prove in sito che non siano state effettuate con il personale, con le attrezzature e con le procedure dell’organismo autorizzato. E’ prescritto



altresì: l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione; l'adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 Il Direttore responsabile del laboratorio è il Dott. Geol. Giorgio SOLA.

Art.5 Per qualsiasi modifica della compagine societaria o dell'assetto proprietario, per l'eventuale sostituzione del direttore tecnico o degli sperimentatori, e per l'eventuale cambio di sede, dovrà essere preventivamente richiesto apposto nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data del presente decreto e potrà essere rinnovata con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione necessaria alla valutazione della permanenza dei requisiti.

Art. 7 L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento a seguito di accertate inadempienze o carenze dell'organizzazione, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti la gestione del servizio, la correttezza e la competenza previste nell'esecuzione delle prove, le attrezzature ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Roma, li 1 giugno 2010



IL PRESIDENTE
Francesco KARRER

Francesco Karrer

Al